

« programmi comunitari » sono aggiunti i seguenti periodi: « Le misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, di cui al presente articolo, sono estese anche al sostegno di attività realizzate da inoccupati e disoccupati organizzati in forma cooperativa, purché residenti nei territori di cui all'obiettivo 1 dei programmi comunitari. I benefici finanziari di legge, previsti dal comma 4, sono rapportati al numero dei soci partecipanti alla società cooperativa stessa ».

9 Ai maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 5, si provvede tramite le maggiori entrate derivanti dal concordato preventivo di cui all'articolo 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

10. 024. (ex 10. 052.) Morgando, Ruggeri, Loddo, Colasio, Meduri, Lettieri, Molinari, Burtone, Iannuzzi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Interventi a sostegno dell'agricoltura). — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le seguenti: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso » è aggiunta la seguente: « esclusivamente ».

3. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole da: « agevolazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « aiuto ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato

agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente ovvero realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità in ogni regione circa l'ammissibilità degli investimenti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-septies dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002 che esclusivamente a questo fine comprenderanno per le sole Amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

4. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, così come modificato dall'articolo 10, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di Stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

5. Il comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 2002, n. 178, è sostituito dal seguente:

« 5. Il contributo di cui al presente articolo è fissato nei limiti massimi di spesa pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce: Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 175 milioni di euro;

2004: — 175 milioni di euro;

2005: — 175 milioni di euro.

10. 025. (*ex* 10. 064.) Rava, Marcora, Rossiello, Franci, Ruggeri, Sedioli, Benvenuto, Nicola Rossi, Preda, Borrelli, Violante.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole da: « agevolazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « aiuto ai sensi del contributo di cui al comma 1, qualora abbiano presentato domanda su investimenti ammissibili ad aiuto, ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1257/1999 e di ogni altro regime di aiuto di stato agli investimenti, regionale o nazionale, approvato dalla Unione europea e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente, ovvero qualora realizzino investimenti ammissibili nei suddetti regimi di aiuto sulla cui corrispondenza, in assenza di domanda, l'impresa agricola rilascia autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. I conseguenti controlli casuali previsti dal richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sui beneficiari di ogni annualità, in ogni Regione, circa l'ammissibilità degli investi-

menti, vengono effettuati entro i sei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 1-septies dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che, esclusivamente a questo fine, comprenderanno per le sole amministrazioni incaricate dei controlli in oggetto, gli estremi identificativi dei beneficiari tra i quali estrarre il campione di controllo ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

10. 05. (*ex* 10. 046.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 178 del 2002, dopo le parole: « ed acqua calda » sono aggiunte le seguenti: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 ».

2. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso » è aggiunta la seguente: « esclusivamente ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

10. 026. (*ex* 11. 0144.) Buglio, Gambini, Cazzaro, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla

legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « ed acqua calda », aggiungere le parole: « della trasformazione agroalimentare non comprese dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

10. 08. (ex 10. 044.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « è esteso » aggiungere la parola: « esclusivamente ».

◦ **10. 027.** (ex 10. 016.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo le parole: « , è esteso » aggiungere la seguente: « esclusivamente ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

◦ **10. 09.** (ex 10. 045.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). — 1. All'articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « nel settore della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole « e purché la domanda sia stata istruita favorevolmente dall'Ente incaricato » sono soppresse;

c) al comma 5, le parole: « 75 milioni » sono sostituite dalla seguenti: « 50 milioni »;

d) al comma 5, le parole « 55 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 30 milioni ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

10. 028. (ex 10. 020.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura). — 1. All'articolo 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « , commercializzazione » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni. Sono compresi gli investimenti per attività agrituristiche purché connessi, in misura minoritaria, alla produzione agricola »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 5, le parole: « 155 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 390.000;

2004: — 292.500;

2005: — 195.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

10. 029. (ex 10. 063.) Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Capitelli, Violante.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178, è sostituito dal seguente:

« 4. Per le imprese agricole di cui al comma 1, al fine della individuazione della spesa ammessa al credito d'imposta, non si effettuano le decurtazioni degli ammortamenti e delle dismissioni di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 10, e il credito d'imposta compete per l'intero ammontare dell'intensità di aiuto prevista per gli aiuti di Stato nel settore della produzione agricola e della prima trasformazione e commercializzazione o, dove previsto, dagli aiuti a finalità regionale ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

10. 010. (ex 10. 047.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 è sostituito dal seguente:

« 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7746,85 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'impo-

sta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7746,85 ma non a 20658,28 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ».

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

○ **10. 030.** (ex 10. 024.) Marcora, Rava, Preda, Sedioli, Rossiello.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Il comma 6 dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n.633 del 1972 è sostituito dal seguente:

« 6. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7746,85 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39; i cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari superiore a 7746,85 ma non a 20658,28 di euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dalle liquidazioni periodiche e dai relativi versamenti dell'imposta e debbono assolvere gli obblighi di fatturazione, di numerazione delle fatture ricevute, di conservazione dei documenti ai sensi dell'articolo 39, di versamento annuale dell'imposta con le modalità semplificate da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le disposizioni dei precedenti periodi del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui sono stati, superati i limiti rispettivamente di quindici e di quaranta milioni di lire a condizione che non venga superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli possono rinunciare

alla applicazione delle precedenti disposizioni dandone comunicazione per iscritto all'ufficio competente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2004: — 12.000;

2005: — 12.000.

- 10. 06. (ex 10. 08. nuova formulazione e 10. 09. nuova formulazione) Marinello, Misuraca, Masini, Romele, Jacini, Ricciuti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Credito d'imposta alle imprese agricole). — 1. All'articolo 7, comma 2, della legge n. 388 del 2000, è aggiunto il seguente periodo: « Il credito è concesso anche alle imprese agricole, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 2001, anche in virtù dell'aumento occupazionale misurato in numero di giornate lavorative ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- 10. 033. (ex 10. 088.) Rava, Preda, Rosiello, Marcora.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Disposizioni in materia di consorzi agrari). — 1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

- 10. 034. (ex 10. 033.) Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Meduri, Ruggeri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. I consorzi agrari di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, si intendono, ai fini fiscali, imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **10. 012.** (ex 10. 049.) Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Modifiche delle aliquote IVA). — 1. Nella Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni al numero 103 dopo le parole: « imprese estrattive » è aggiunta la seguente: « agricole ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 146 del 1980: articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica, (3.1.2.27 — Istituto Nazionale di Statistica - CAP 1680/P), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 4.500;

2004: — 4.500.

- 10. 035.** (ex 10. 022.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Sedioli, Franci, Borrelli, Banti, Ruggieri, Loddo, Capitelli, Violante.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno quindicennali, con decorrenza dagli anni 2003 e 2004 a favore dei seguenti soggetti:

a) Consorzio di bonifica di II grado per il Canale emiliano-romagnolo, per la quota di euro 4.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004;

b) Ente irriguo umbro-toscano, per la quota di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

2. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la presentazione dei progetti al Ministero dell'economia e delle finanze a valere sui limiti d'impegno assegnati ai soggetti indicati al comma 2 della medesima legge è fissato al 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 7.000;

2004: — 14.000;

2005: — 14.000.

(limiti di impegno)

- 10. 036.** (ex 10. 032. e ex 10. 042.) Sereni, Agostini, Stramaccioni, Giulietti, Bellillo, Sedioli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: « programmi comunitari » sono aggiunti i seguenti periodi: « Le misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno, di cui all'articolo 9-septies, sono estese anche al sostegno di attività realizzate da inoccupati e disoccupati organizzati in forma cooperativa, purché residenti nei territori di cui all'Obiettivo 1 dei programmi comunitari. I benefici finanziari di legge, previsti dal

successivo comma 4, saranno rapportati al numero dei soci partecipanti alla società cooperativa stessa ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

10. 013. (ex 10. 050.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « l'operatività della predetta riserva viene estesa anche a garantire una parziale assicurazione delle partecipazioni di minoranza e temporanee al capitale sociale in cooperative del Mezzogiorno, acquisite da soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge n. 59 del 1992, a fronte di specifici programmi di sviluppo; »

2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) costituiscono priorità nell'utilizzo del Fondo le richieste di intervento, avanzate dai soggetti richiedenti di cui alla presente legge, a fronte di finanziamenti concessi a imprese cooperative e loro consorzi ubicati nel Mezzogiorno per programmi di investimento che prevedono la creazione di occupazione aggiuntiva ».

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

10. 014. (ex 10. 051.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Nell'ambito dei rifinanziamenti del Foncooper - di cui al Titolo I della legge n. 27 febbraio 1985, n. 49, - eseguiti con leggi finanziarie dello Stato, viene istituito presso la Coopercre-

dito S.p.A., del Gruppo BNL, un « Fondo per lo sviluppo cooperativo », destinato a favorire: la capitalizzazione, l'aggregazione e l'internazionalizzazione delle imprese cooperative del Mezzogiorno.

2. Una quota del Fondo per lo sviluppo cooperativo è destinato a favorire la capitalizzazione delle imprese cooperative del Mezzogiorno. La predetta quota del Fondo può essere così utilizzata, nel rispetto delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato alle PMI:

a) per interventi di capitalizzazione, attraverso finanziamenti agevolati tesi a smobilizzare il credito che vanta la società cooperativa nei confronti dei propri soci, a fronte di aumenti di capitale sociale, sottoscritti dai soci stessi, ma non versati; finanziamenti da restituire da parte delle cooperative con trattenute che queste ultime dovranno effettuare o sul corrispettivo, a fronte dei conferimenti dei soci, oppure a fronte del costo del servizio reso ai soci stessi;

b) per interventi di capitalizzazione effettuati da cooperative e consorzi che intendono acquisire una partecipazione di minoranza, in qualità di socio sovventore in cooperative del Mezzogiorno, a fronte di programmi di sviluppo e di programmi diretti a promuovere la delocalizzazione delle imprese verso i territori meridionali previsti dal Patto per l'Italia.

3. Il Ministro delle attività produttive fissa, con proprio decreto, criteri e modalità di concessione delle predette agevolazioni.

4. Una quota del Fondo per lo sviluppo cooperativo è destinato a favorire l'aggregazione delle imprese cooperative del Mezzogiorno.

5. Un successivo decreto ministeriale determina modalità e forme di intervento della quota del Fondo di cui al comma 4, in relazione al manifestarsi dei vari fabbisogni finanziari collegati alle varie tipologie operative di aggregazione che vengono adottate.

6. Una quota del Fondo per lo sviluppo cooperativo, di cui al presente articolo ed

istituito presso la Coopercredito S.p.a, del Gruppo BNL, è destinato ad agevolare il finanziamento delle seguenti operazioni tecniche di internazionalizzazione delle imprese cooperative del Mezzogiorno, per allargare o consolidare la propria posizione nei Paesi candidati all'ingresso nell'Unione europea, a maggiore potenzialità di sviluppo:

a) agevolazione dei crediti all'esportazione, per consentire alle cooperative del Mezzogiorno esportatrici di prodotti, beni di investimento, di lavori e servizi, di offrire agli acquirenti/committenti esteri dilazioni di pagamento a medio-lungo termine, a condizioni di tassi di interesse competitivi, in linea con quelli offerti da concorrenti di Paesi dell'area Ocse;

b) favorire la presenza stabile e qualificata delle imprese cooperative, attraverso sedi di rappresentanza, magazzini, *show-room* ed attraverso la concessione di finanziamenti agevolati a fronte di programmi di penetrazione commerciale;

c) favorire, con finanziamenti agevolati, l'acquisizione di quote di partecipazione, da parte delle imprese cooperative, al capitale sociale di imprese estere dell'Est, che rappresentano sbocchi strategici per le produzioni del Mezzogiorno.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

10. 015. (ex 10. 053.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mazzoni.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (*Disposizioni a favore dell'agricoltura di montagna*). — 1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani, regolarmente iscritti alla gestione dell'INPS concernente i coltivatori diretti e i coloni e mezzadri (INPS CD/CM), in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei

familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio montano, quali:

a) lavori di manutenzione e realizzazione di viabilità interpodere agricola e forestale;

b) interventi di manutenzione e sistemazione idraulica ed idrogeologica;

c) manutenzione di piccoli corsi d'acqua e di acque superficiali;

d) lavori forestali in genere;

e) sgombero neve;

f) pronto intervento a seguito di calamità naturali;

g) lavori agricoli ordinari, quali potatura, falciatura, trattamenti antiparassitari;

h) lavori di difesa delle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi.

2. I lavori, di cui al comma 1, non possono superare il valore di 26.000 euro annui per singola azienda. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istituto nazionale di statistica.

3. I soggetti di cui al comma 1 conservano la relativa qualifica previdenziale ed assicurativa ad ogni fine ed effetto e mantengono l'iscrizione all'INPS e all'INAIL, in deroga a quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sempre che risiedano sul fondo e prestino opera manuale abitualmente nell'azienda agricola.

4. I soggetti di cui al comma 1, con riferimento alle attività di cui al medesimo comma, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione previdenziale ed assicurativa e dalle connesse prestazioni.

5. I lavori, di cui al comma 1, qualora svolti a favore di enti locali, sono considerati servizi pubblici essenziali, non sono

considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad imposta di qualunque specie e natura.

6. I soggetti di cui al comma 1 possono trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sé e per altri soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà, anche agricoli, iscritti nell'ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non è soggetta ad imposta.

7. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1 e 2.

8. I soggetti, di cui al comma 1, possono assumere in appalto da enti pubblici l'incarico di trasporto locale di persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà.

9. All'articolo 27, comma sesto, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, dopo la parola: « turistico » sono aggiunte le seguenti: « e agricolo ».

10. La registrazione annuale per gli affitti dei beni agricoli, viene eliminata dopo il primo anno.

11. Decadono dai benefici, di cui al presente articolo, i proprietari di terreni montani che non osservino gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 5, 6 e 7.

10. 03. (ex 10. 054.) Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Sergio Rossi, Luciano Dussin, Pagliarini, Ercole.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Tutela dei prodotti tipici delle zone di montagna). — 1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con « denominazione di origine » o « indicazione geografica » ai sensi del re-

golamento CEE n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva « prodotto nella montagna » seguito dall'indicazione geografica del territorio interessato, da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agroalimentari originate nei comuni montani sia per quanto riguarda la fabbricazione che la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. L'iscrizione all'Albo di cui al comma 1 per l'uso della menzione « prodotto nella montagna » è esente dai diritti annuali di segreteria.

4. In deroga ai requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e con riferimento alle strutture artigianali destinate alla preparazione di prodotti alimentari tipici situate in comuni montani ad alta marginalità, le regioni possono individuare i requisiti strutturali minimi necessari per il rilascio della relativa autorizzazione, salva comunque l'esigenza di assicurare l'igiene completa degli alimenti da accertare con i controlli previsti dalla normativa vigente.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania nn. 1, 3, 4, 5, 6 e 8.

10. 039. (ex 10. 055.) Caparini, Parolo, Guido Giuseppe Rossi, Pagliarini, Sergio Rossi, Polledri, Bricolo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Misure a sostegno dei produttori agricoli e zootecnici). — 1. I produttori agricoli e zootecnici colpiti dalla straordinaria siccità verificatasi nel corso dell'anno 2002 nel territorio della

Regione siciliana sono esonerati per l'anno fiscale 2002 dagli oneri tributari e contributivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

10. 07. (ex 10. 067.) Finocchiaro, Lumia, Cusumano, Milioto, Burtone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell'imprenditoria giovanile, dopo le parole: «dalla stipula del contratto di affitto,» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle società di persone aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

10. 041. (ex 10. 066.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 10 gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 10 gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste delle norme di attuazione dell'articolo 2, commi

1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 2.000;

2004: — 2.000;

2005: — 1.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

10. 042. (ex 10. 077.) Rossiello, Franci, Preda.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. Al fine di favorire la differenziazione multifunzionale delle imprese di pesca, l'agevolazione fiscale introdotta dall'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, anche all'attività di pescaturismo di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 13 aprile 1999, n. 293.

Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo n. 3.

10. 043. (ex 10. 070.) Pecoraro Scanio, Zanella, Lion.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai produttori biologici individuati ai sensi del regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 13 mila euro annui, è corrisposto un credito d'imposta pari al 50 per cento del

totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Verdi-L'Ulivo nn. 10 e 3.

- **10. 044.** (ex 10. 069.) Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai produttori biologici individuati ai sensi del regolamento CEE n. 2092 del 1991, con volume di affari fino a 25 mila euro annui, è corrisposto un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della certificazione e del controllo della produzione biologica.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2. Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2003: — 3484;

2004: — 3484;

2005: — 3485.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

- **10. 099.** (ex 11. 097.) Rava, Marcora, Rossiello, Preda, Franci, Sedioli, Borrelli, Oliverio, Banti, Ruggieri, Loddo, Meduri Benvenuto, Nicola Rossi, Capitelli, Violante.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2002 per le imposte dirette, e al 1° gennaio 2003 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purché detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2003 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, commi 1-*quinquies* e 1-*septies*, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versate ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 1.000;

2004: — 1.000;

2005: — 500.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **10. 045.** (ex 10. 074 nuova formulazione e 10. 081 nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — Lo svolgimento di attività sportive agonistiche e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, è equiparato alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie, ambientali ed idrogeologiche del territorio. Ai gestori e agli addetti delle predette attività, si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 75.000;

2004: — 75.000;

2005: — 75.000.

- **10. 046.** (ex 10. 075.) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — Lo svolgimento di attività sportive agonistiche e non, in zone agricole, la cui pratica non comporti trasformazioni irreversibili o danni per il territorio, è equiparato alle attività agricole ai fini delle trasformazioni urbanistiche, edilizie, ambientali ed idrogeologiche del territorio. Ai gestori e agli addetti delle predette attività, si applicano le norme previdenziali, assistenziali e fiscali proprie dell'attività agricola.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

- **10. 02.** (ex 10. 078.) Masini, Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Grimaldi, Jacini, Leone, Marinello, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Santulli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Unioni nazionali dei produttori). — 1. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione di azioni svolte dalle Unioni nazionali dei produttori agricoli riconosciute, a favore delle grandi produzioni non regolamentate da organizzazioni comuni di mercato, al fine di migliorare la qualità della gestione dell'offerta nonché di rafforzare i rapporti di filiera.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, così come determinato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- 10. 047.** (ex 10. 017. nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Fornitura di servizi nel settore agricolo). — 1. Le persone fisiche e le società semplici, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento.

2. I soggetti di cui al comma 1 determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

3. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni del presente articolo, esercitando l'opzione o la revoca con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 n. 442.

Conseguentemente, all'articolo 50, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

10. 096. (ex 11. 035.) Benvenuto, Pistone.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 7, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dopo le parole « destinazione agricola » sono aggiunte le seguenti: « in proprietà ovvero ».

10. 095. (ex 11. 0136.) Nannicini, Michele Ventura.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni.. Euro 129,11 ».

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo 15: « Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in

base alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni.. Euro 129,11 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

◦ **10. 098.** (ex 11. 027.) Alberto Giorgetti, Leo.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni.. Euro 129,11 ».

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo 15: « Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni.. Euro 129,11 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

◦ **10. 097.** (ex 11. 0121.) Rava, Marcora, Sedioli, Preda, Rossiello, Borrelli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera *f*, è aggiunta la seguente:

« *f-bis*) interventi strutturali e di indennizzo, nonché di prevenzione, per assicurare l'agibilità degli allevamenti ovini in conseguenza di accertata positività ai *test* per l'encefalopatia spongiforme bovina (scrapie): euro 900.000 per l'anno 2003 ».

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta dei seguenti importi:

articolo 129, comma 1, lettera a): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera b): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera c): — 300.000.

* **10. 031.** (ex 10. 015.) Alberto Giordani, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Villani Miglietta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — 1. All'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) interventi strutturali e di indennizzo, nonché di prevenzione, per assicurare l'agibilità degli allevamenti ovini in conseguenza di accertata positività ai test per l'encefalopatia spongiforme bovina (scrapie): euro 900.000 per l'anno 2003.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotta dei seguenti importi:

articolo 129, comma 1, lettera a): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera b): — 300.000;

articolo 129, comma 1, lettera c): — 300.000.

* **10. 0100.** (ex XIII. 10. 022.) Franci, Preda, Rossiello, Rava, Sedioli, Borrelli, Marcora, Banti, Meduri, Potenza, Loddo, Ruggieri.

(A.C. 3200-bis — Sezione 3)

ARTICOLO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO 24 E SUBEMENDAMENTI

ART. 24.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 24. 020 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis sopprimere il comma 1.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

0. 24. 020. 7. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella, Turco, Bolognesi, Castagnetti.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, sostituire il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo con il seguente: il rapporto deve essere a carattere esclusivo.

Seguono compensazione del Gruppo Rifondazione Comunista.

0. 24. 020. 1. Russo Sena, Valpiana. Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis terzo periodo sostituire la parola annuale con la seguente: triennale.

0. 24. 020. 12. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis terzo periodo sopprimere le parole e consentono la direzione di strutture semplici e complesse.

0. 24. 020. 8. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis terzo periodo sostituire le parole da: e il versamento fino alla fine del periodo.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

* **0. 24. 020. 31.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, quinto periodo, sopprimere le parole da: e il versamento fino alla fine del periodo.

Seguono compensazione del Gruppo Lega Nord.

* **0. 24. 020. 41.** Ercole, Francesca Martini, Cè.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: duecentomila euro.

* **0. 24. 020. 2.** Russo Spina, Giordano, Valpiana.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, sostituire le parole da: cinquemila euro con le seguenti: millecinquecento euro.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

0. 24. 020. 36. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis

comma 1, quinto periodo sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: due-mila euro.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

0. 24. 020. 32. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, quinto periodo sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: due-milacinquecento euro.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

0. 24. 020. 35. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis quinto periodo sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: tremila euro.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

0. 24. 020. 34. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 1, quinto periodo sostituire le parole: cinquemila euro con le seguenti: tremilacinquecento.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita DL-L'Ulivo.

0. 24. 020. 33. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24. 020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, comma 1, quinto periodo, dopo le parole: cinquemila euro, aggiungere le seguenti: deducibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Conseguentemente alla Tabella 50 del Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

0. 24. 024. 6. Moroni.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis, sopprimere il comma 2.

*** 0. 24. 020. 3.** Russo Spena, Giordano, Valpiana.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis sopprimere il comma 2.

*** 0. 24. 020. 9.** Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis sopprimere il comma 3.

0. 24. 020. 10. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.

0. 24. 020. 13. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: può optare fino alla fine del comma con le seguenti: è obbligato all'esclusività del rapporto, pena decadenza dallo stesso.

0. 24. 020. 4. Russo Spena, Giordano, Valpiana.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquaranta giorni.

0. 24. 020. 25. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoquaranta giorni.

0. 24. 020. 21. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centotrenta giorni.

0. 24. 020. 20. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.

All'articolo aggiuntivo 24.020 della Commissione, capoverso articolo 24-bis comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.

0. 24. 020. 19. Bindi, Maura Cossutta, Battaglia, Zanella Turco, Bolognesi, Castagnetti.